

SCHEMA DELIBERAZIONE SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, ULTIMO PERIODO DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 (TUSPP).

.-.

Oggetto: COSTITUZIONE DI UNA HOLDING PUBBLICA PLURIPARTECIPATA PER LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (“NEWCO”). CONFERIMENTO IN NEWCO DELLA PARTECIPAZIONE IN ACQUE S.P.A.. ACQUISTO DA PARTE DI NEWCO DELLE PARTECIPAZIONI DI ABAB S.P.A. IN ACQUE S.P.A. (L’“ACQUISIZIONE”). EVENTUALE COSTITUZIONE DI UN PEGNO SULLE PARTECIPAZIONI DI NEWCO A GARANZIA DEL DEBITO CHE POTRÀ ESSER ASSUNTO DA NEWCO PER FINANZIARE L’ACQUISIZIONE. SOTTOSCRIZIONE DI UN PATTO PARASOCIALE TRA SOCI PUBBLICI DI ACQUE S.P.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso che:

- Acque S.p.A. (di seguito “**Acque**” o la “**Società**”), con sede in Via Garigliano 1, 50053 Empoli, capitale sociale interamente versato pari a Euro 9.953.116,00 (novemilioninovecentocinquantremilacentosedici/00), iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze con il numero di iscrizione e Codice Fiscale 05175700482, è una società per azioni mista, a maggioranza di capitale sociale pubblico (55%) e partecipata al 45% dal socio industriale Acque Blu Arno Basso S.p.A. (“**ABAB**”) selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica;
- il Comune di Empoli (di seguito il “**Comune**”) è socio indiretto della Società Acque Spa tramite una partecipazione in Publiservizi SpA pari al 20,998%, e, indirettamente, pari al 4,0548% del capitale sociale della Società;
- la Società è il gestore del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell’Autorità Idrica Toscana (AIT), ATO 2 Basso Valdarno a partire dal 1 gennaio 2002 per una durata originariamente stabilita in 20 anni;

Ricordato che:

- in data 6 novembre 2003, conformemente a quanto previsto negli atti di gara, è stato sottoscritto un primo patto parasociale regolante i rapporti tra i soci pubblici e il socio privato in relazione alla partecipazione in Acque;
- in data 13 maggio 2011, i soci pubblici e il socio privato di Acque hanno sottoscritto un nuovo patto parasociale volto a modificare talune previsioni del patto originario anche al fine di

favorire l'operazione di finanziamento su base *project financing* conclusa in data 3 ottobre 2006 (di seguito, il “**Patto Parasociale**”);

-Acque negli anni si è resa autosufficiente rispetto all'apporto industriale del socio privato, tanto è vero che quest'ultimo non gestisce più alcun servizio (gestionale, tecnico, commerciale, informatico, amministrativo, ingegneristico, etc.) per Acque;

-a riprova di quanto precede, in data 24 gennaio 2019 la Società ha rimborsato e risolto anticipatamente il summenzionato finanziamento a seguito della stipula di un nuovo contratto di finanziamento non più su base *project financing* bensì su base *corporate*, quindi, esclusivamente legato alla valutazione (del merito creditizio) della Società e non anche dei soci che ne detengono il capitale sociale e la cui concessione è svincolata dall'assunzione di impegni o garanzie a carico dei soci medesimi;

- in data 14 luglio 2019 tutti i soci pubblici di Acque hanno comunicato al socio privato la disdetta del menzionato Patto Parasociale, ai sensi dell'art. 14 del medesimo Patto Parasociale, dando avvio a una fase di rinegoziazione ivi disciplinata volta a ridefinire l'assetto dei rapporti con il socio privato di Acque non più commisurato al contributo che quest'ultimo poteva effettivamente garantire al posizionamento strategico della Società, alle sue prospettive di crescita e di aggregazione nel contesto regionale e nazionale;

Dato conto che a seguito della deliberazione di ARERA n. 502/2018/R/idr del 9 ottobre 2018 avente ad oggetto “*Approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, per gli anni 2018 e 2019, proposto dall'autorità idrica toscana per il gestore Acque S.p.A.*” e della deliberazione AIT n. 28 del 5 ottobre 2016, la scadenza dell'affidamento del servizio idrico integrato ad Acque è stata prorogata al 31 dicembre 2031;

Considerato che l'AIT può procedere alla revisione/modifica della scelta della forma di gestione del servizio secondo le previsioni di legge;

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 14 del Patto Parasociale, successivamente alla disdetta del Patto Parasociale i soci pubblici e il socio privato di Acque hanno avviato (e proseguito, per oltre 18 mesi) le negoziazioni per la ri-definizione dei termini e la sottoscrizione di un ulteriore patto parasociale senza riuscire a giungere ad alcuna conclusione condivisa, rinnovando e prorogando i termini previsti dal Patto Parasociale e formulando varie proposte nel tentativo di giungere a un accordo con il socio privato;

- in data 10 maggio 2021, riscontrata l'impossibilità di addivenire a un accordo sul nuovo patto e stante le divergenze e contrasti emersi con ABAB, i soci pubblici di Acque hanno inviato una comunicazione ad ABAB per dare atto della situazione di stallo ai sensi dell'art. 14 del Patto Parasociale, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dal medesimo Patto Parasociale;

- ai sensi dell'art. 9 del Patto Parasociale, in caso di mancato accordo sul nuovo patto parasociale, i soci pubblici di Acque, entro i successivi 90 giorni, hanno facoltà di acquistare direttamente l'intera partecipazione detenuta da ABAB, ovvero di indicare un terzo acquirente,

di proprio gradimento, di detta partecipazione, con conseguente obbligo di ABAB di cedere interamente la propria partecipazione nella Società al prezzo e con le modalità ivi previste;

Ritenuto che, considerata l'impossibilità di addivenire a un accordo sul nuovo patto nonostante vari e prolungati tentativi di giungere a una posizione condivisa, nonché la situazione di contrasto venutasi a creare tra ABAB e i soci pubblici di Acque e il conseguente venir meno del rapporto di piena collaborazione e fiducia necessario ad assicurare una migliore gestione della Società (come dimostrato anche dai toni e contenuti delle missive inviate da ABAB a seguito del verificarsi della situazione di stallo), risulta nel migliore interesse di Acque e del servizio dalla stessa reso non proseguire il rapporto societario con ABAB e, dunque, procedere all'esercizio del diritto di acquisto dell'intera partecipazione di ABAB come prevista dall'art. 9 del Patto Parasociale;

Ritenuto altresì che l'esercizio del diritto di acquisto da parte dei soci pubblici di Acque possa altresì favorire il conseguimento di unitarietà di azione, indirizzo e strategia fra i soci di Acque;

Valutate le possibili diverse forme di esercizio del diritto di acquisto da parte dei soci pubblici di Acque ai sensi dell'art. 9 del Patto Parasociale;

Ritenuto che la forma associativa societaria sia lo strumento idoneo a rispondere alla duplice esigenza di unitarietà d'azione fra soci pubblici di Acque e miglior coordinamento e sinergia nelle attività di indirizzo e controllo, nonché di agevolare il reperimento di risorse finanziarie per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 9 del Patto Parasociale, senza gravare sulla finanza pubblica o incrementare l'indebitamento degli stessi soci pubblici;

Dato atto che i soci pubblici di Acque hanno dunque condiviso l'intento di costituire una nuova società (di seguito, "**NewCo**"), in cui conferire successivamente anche le proprie attuali quote di partecipazione di Acque e tramite la quale perfezionare l'operazione di acquisto dell'intera partecipazione di ABAB in Acque e di definire, mediante la sottoscrizione di apposito patto parasociale, sia le modalità di ingresso nella compagine di NewCo da parte dei soci pubblici che rimarranno per il momento soci diretti di Acque, che un esercizio coordinato dei diritti amministrativi nella Società, il tutto nella prospettiva di una futura integrazione di NewCo in Acque;

Evidenziato che al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie a far fronte all'acquisizione da parte di NewCo delle partecipazioni detenute da ABAB nel capitale sociale di Acque ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 14 del Patto Parasociale (di seguito, l'"Acquisizione"), NewCo potrà richiedere ad uno o più enti finanziatori o investitori istituzionali un finanziamento su base acquisition financing avente le seguenti principali caratteristiche:

- durata: non inferiore a 5 anni;
 - forma: finanziamento bancario o emissione titoli;
 - rimborso: *bullet*, alla scadenza.
- Nel contesto di tale operazione di finanziamento, ai soci di NewCo, al fine di favorire la finanziabilità dell'operazione, come da prassi in questa tipologia di operazioni, potrà esser richiesta la

costituzione di un pegno sulle partecipazioni in NewCo a garanzia delle obbligazioni di quest'ultima derivanti dalla menzionata operazione di finanziamento (di seguito, il “**Pegno NewCo**”);

Evidenziato che, al fine di preservare il controllo pubblico e assicurare il rispetto dei vincoli di legge, regolatori e di quelli previsti nelle deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Lombardia N. 874/2010/PAR e N. 409/2013/PAR, il Pegno NewCo in nessun caso prevedrà il passaggio dei diritti amministrativi ed economici in capo al creditore pignoratizio e un eventuale trasferimento e/o escussione del diritto di pegno potranno avvenire solo entro i limiti e condizioni compatibili con lo statuto di NewCo e la natura di società a partecipazione pubblica;

Dato atto che in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto dal:

- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (il “**TUSPP**”), ed in particolare, a:
 - l’art. 7, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa la costituzione di una società partecipata e, nel caso di partecipazioni comunali, stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal Consiglio Comunale;
 - l’art. 5 in base al quale le amministrazioni pubbliche devono motivare in merito al rispetto delle finalità istituzionali di cui all’art. 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
 - l’art. 4, comma 2, lett. d), in base al quale le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società per l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - l’art. 4, comma 5, in base al quale le società di cui all’art. 4, comma 2, lett. d) possono costituire nuove società o acquisire partecipazioni in società solo se hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;
 - l’art. 5, comma 3, in base al quale l’atto deliberativo adottato dal consiglio comunale di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere trasmesso alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
 - l’art. 8, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa le operazioni che comportino l’acquisto di

partecipazioni in società già esistenti e stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;

- l'art. 9, comma 5 in base al quale la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'art. 7, comma 1 del TUSPP;
- l'art. 10, comma 1, in forza del quale gli atti deliberativi aventi ad oggetto la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

Ritenuto, con riferimento alla convenienza a concludere l'Acquisizione, che la stessa consentirà di (i) superare l'attuale situazione di contrasto tra i soci pubblici e il socio privato di Acque che è di grave detrimento per la Società e per la gestione del servizio alla stessa affidato, (ii) consolidare la partecipazione dei soci pubblici nella Società, rafforzando così il controllo pubblico nella stessa; nonché (iii) conseguire una migliore unitarietà di azione, indirizzo e strategia nella gestione del servizio di cui Acque è affidataria e consentire un miglior perseguimento delle finalità di interesse pubblico. Di contro, si prevede che l'uscita del partner privato da Acque non avrà impatti negativi sulla operatività della stessa e del servizio reso, stante il fatto che negli anni Acque ha già sviluppato piena autonomia sul piano gestionale, tecnico, commerciale, informatico, amministrativo e ingegneristico rispetto all'iniziale apporto del socio privato, come confermato dal fatto che già oggi quest'ultimo non gestisce più queste attività per la società. Inoltre, l'Acquisizione sarà finanziata mediante la concessione di un finanziamento su base *acquisition financing* (o altra forma di reperimento di risorse finanziarie) che assumerà direttamente NewCo, così da evitare ai soci pubblici (a) l'assunzione di qualsiasi forma di indebitamento finanziario a loro carico, (b) l'insorgenza della necessità di attingere a risorse proprie o ad altre forme di finanza pubblica;

Tenuto conto, con riferimento alla costituzione della NewCo, della natura strumentale di una holding, che si pone "*come una mera interposizione tra il Comune e la società di servizi al fine di detenerne le azioni*" o come coordinatrice "*sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle società ed enti in cui partecipa*" e, quindi, come strumento di *governance* di società di servizi (Cfr. C. Conti, sez. I, 24 marzo 2015, n. 249);

Atteso che la scelta di costituire la NewCo risponde a un'esigenza organizzativa, transitoria e funzionale all'Acquisizione e nella prospettiva della futura integrazione di NewCo in Acque, che si ispira ai seguenti obiettivi:

- a) organizzare le partecipazioni pubbliche in Acque in modo efficiente, efficace ed economico, assicurando una struttura dedicata in modo adeguato alle problematiche legate alla *governance* e alla gestione dei servizi pubblici, assicurando la convenienza economica della scelta e la sostenibilità finanziaria;
- b) garantire il mantenimento in capo agli organi di governo del Comune di Empoli, per il tramite di Publiservizi SpA, e gli altri Enti pubblici e società aderenti, l'esercizio stringente delle funzioni di vigilanza, controllo ed indirizzo, delle partecipazioni in Acque, delle scelte strategiche per l'acquisizione di nuove, nel rispetto tra l'altro delle rispettive finalità istituzionali e delle prerogative dei relativi organi;

- c) favorire il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per procedere all'Acquisizione, atteso che la concentrazione delle partecipazioni in Acque in un unico soggetto neo costituito favorisce il merito creditizio del prestatore;
- d) consentire di procedere all'acquisto della partecipazione di ABAB senza gravare sulla finanza pubblica, reperendo le relative risorse finanziarie senza assunzione di indebitamento da parte dei soci pubblici di Acque né prestare garanzie personali;

Considerato che:

- con l'acquisizione della partecipazione societaria nella nuova società il Comune di Empoli, indirettamente, per il tramite di Publiservizi SpA, insieme agli altri soci costituenti, in conformità di quanto disposto dall'art. 4 del TUSPP risponde al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in quanto tramite detta società intende provvedere al consolidamento e gestione della partecipazione societaria in un soggetto che opera nel campo dei servizi pubblici, rafforzando il ruolo strategico per i soci pubblici all'interno della compagine sociale di Acque;
- il modello organizzativo della società holding comunale è una prassi già da tempo applicata nell'ambito degli enti locali, e che la dottrina ha esaminato e condiviso il modello holding attraverso l'enucleazione di una tipologia di società specializzata, in genere nella forma di società di capitali a partecipazione pubblica locale, a cui vengono conferite le partecipazioni in società che gestiscono servizi pubblici di rilevanza economica;

Rilevata pertanto la conformità della costituzione di un soggetto societario con oggetto sociale, esclusivo riferito alla gestione di partecipazioni sociali degli enti locali o di società da essi partecipate, alla normativa vigente in materia di partecipazioni pubbliche e alle finalità istituzionali degli Enti costituenti e del Comune di Empoli;

Evidenziato che:

- il superamento della frammentarietà nel costituire uno strumento societario comune per gestire (in modo indiretto, per il tramite di Publiservizi SpA,) le partecipazioni societarie e procedere, per il tramite di questa, all'Acquisizione, consente vantaggi di economicità complessivi;
- è possibile ravvisare la dimensione della sostenibilità finanziaria di NewCo, garantita dai proventi per dividendi futuri di Acque e dall'ottimale impiego delle risorse pubbliche, ferma restando altresì la prospettiva della futura integrazione di NewCo in Acque;

Evidenziate altresì ai sensi dell'articolo 5 del TUSPP, le ragioni e le finalità della scelta a favore della costituzione di una holding di partecipazioni alla quale conferire la propria partecipazione indiretta, per il tramite di Publiservizi SpA, in Acque nel:

- rafforzare l'aggregazione dei soci di parte pubblica di Acque per conferire maggiore efficacia alla linea di gestione unitaria, in vista dell'esigenza condivisa fra i soci pubblici di Acque di assumere la guida della Società rilevando la partecipazione del socio privato;
- disporre di uno strumento per conseguire unitarietà di azioni maggiormente adeguato all'attuale contesto anche in considerazione della delicata fase di disimpegno dal rapporto con il socio privato industriale di Acque in coerenza con la normativa in materia di società a partecipazione

mista pubblico/privata, per una maggiore efficacia dell'azione amministrativa dei soci pubblici partecipanti tutti;

- consentire l'ottenimento di risorse finanziarie necessarie per far sì che i soci pubblici di Acque acquisiscano l'intero capitale sociale della Società, mediante lo strumento del finanziamento (o altra forma di reperimento di risorse finanziarie) senza ricorso sui soci pubblici di Acque;

Considerato che la scelta di partecipare per il tramite di Publiservizi SpA alla NewCo non comporta per il Comune di Empoli oneri finanziari diretti;

Considerato che la società partecipata Publiservizi SpA, per partecipare alla costituzione di NewCo dovrà (i) sottoscrivere una quota del capitale iniziale di NewCo di Euro [50.000] e versare il relativo 25%, mediante apporto in denaro, per un importo proporzionale al valore della partecipazione in Acque rapportata al valore totale delle partecipazioni in Acque che saranno conferite alla NewCo al termine del percorso amministrativo di tutte le amministrazioni aderenti, e (ii) in una fase successiva, conferire alla costituenda nuova società holding le azioni detenute in Acque;

Dato conto della compatibilità del presente atto con la normativa dei trattati europei ai sensi dell'art. 5, comma 2 del TUSPP, come meglio di seguito precisato:

- ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si definisce aiuto di Stato alle imprese qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, è incompatibile con il mercato interno;
- affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che:
 - sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche;
 - favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo;
 - distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza;
 - incida sugli scambi tra Stati membri;

Rilevato che l'acquisizione (diretta o indiretta) della partecipazione nella nuova società da parte dei Comuni soci a fronte del trasferimento delle azioni direttamente o indirettamente detenute in Acque non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di stato alle imprese poiché i Comuni, direttamente o indirettamente, non versano nella nuova società risorse finanziarie destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato, e che quindi non esiste, in assoluto, il presupposto affinché si configuri l'ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato Internazionale;

Dato atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, ultimo periodo del TUSPP, nella forma di pubblicazione all'albo Pretorio comunale e con Avviso sul sito istituzionale dell'Ente;

Ritenuto di stabilire fin da ora che la società NewCo sarà sottoposta agli indirizzi dei soci in ordine al contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del TUSPP da condividersi all'interno dell'assemblea dei soci;

Ritenuto necessario approvare la bozza di patto parasociale, allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, che dovrà essere sottoscritta dai soci che conferiranno in NewCo le partecipazioni nella Società e, quindi, anche da parte della società partecipata Publiservizi SpA, al fine di regolare sia le modalità di ingresso nella compagine di NewCo da parte dei soci pubblici che rimarranno per il momento soci diretti di Acque, che un esercizio coordinato dei diritti amministrativi nella Società, sempre allo scopo di assicurare un miglior coordinamento, unitarietà di indirizzo e più efficiente gestione anche di Acque, anche nell'ottica e a seguito dell'Acquisizione;

Con riferimento alla convenienza a costituire il Pegno NewCo a garanzia del citato potenziale finanziamento di NewCo, come anticipato, la costituzione di tale pegno ha la funzione di aumentare il merito creditizio di NewCo e, quindi, di favorire la finanziabilità dell'operazione, come da prassi in questa tipologia di operazioni. A miglior chiarimento, il Pegno NewCo sarà costituito nel rispetto dei vincoli di legge, regolatori e di quelli previsti nelle deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Lombardia N. 874/2010/PAR e N. 409/2013/PAR e avrà una funzione meramente difensiva. In particolare, tra gli altri, in nessun caso prevedrà il passaggio dei diritti amministrativi ed economici in capo al creditore pignoratizio, così da assicurare che i poteri di indirizzo e controllo permangano sempre in capo ai soci pubblici e l'eventuale trasferimento e/o escussione del diritto di pegno potranno avvenire solo entro i limiti statutari di NewCo e compatibilmente con la propria natura di società a partecipazione pubblica (diretta o indiretta) per la sua intera durata. Inoltre, il Pegno NewCo di per sé non implica assunzione di indebitamento né impegni a titolo di garanzia personale a carico dei soci pubblici (diretti e indiretti);

Richiamato l'art. 22 del TUSPP "*Trasparenza*" secondo cui "*Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*";

Dato atto che il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del TUSPP;

Visto lo statuto di NewCo (allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale) che si configurerà come società pluripartecipata a partecipazione pubblica, caratterizzata da:

- (i) partecipazione di capitale pubblico, diretto o indiretto e, in particolare, inizialmente, degli attuali soci pubblici o a prevalente partecipazione pubblica di Acque; e
- (ii) oggetto sociale esclusivo finalizzato alla gestione delle partecipazioni societarie dei soci pubblici;

Visto l'art. 2342, commi 1 e 2 del codice civile in ordine ai conferimenti in denaro nelle società per azioni;

Visti gli artt. 2343 e ss. del codice civile in ordine ai conferimenti in natura nelle società per azioni e, in particolare, l'art. 2343-ter, comma 2, lettera b) del codice civile;

Precisato che la società partecipata Publiservizi SpA conferirà in NewCo le azioni dalla stessa detenute in Acque in una fase successiva alla costituzione di NewCo;

Preso atto della valutazione indipendente preliminare (del prof. Maurizio Dallochio), conservata agli atti, sul valore delle azioni di Acque redatta da esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità, [sulla base dell'incarico conferitogli da Cerbaie S.p.A. su mandato congiunto dei soci pubblici di Acque] volta a fornire un'indicazione di massima del valore del conferimento della

partecipazione di Publiservizi SpA detenuta in Acque, in NewCo, che sarà effettuato successivamente alla costituzione di NewCo, soggetta a successivo aggiornamento e conferma in prossimità del relativo conferimento, mediante ufficiale perizia da redigersi ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lettera b) del codice civile;

Preso atto che trattandosi di società a partecipazione pubblica sono da applicarsi le norme del TUSPP;

Ritenuto per tutto quanto sopra di aderire al progetto di costituzione della nuova società di gestione della partecipazione in Acque nei termini di cui sopra;

Considerato che:

- l'oggetto, la durata, il sistema di amministrazione, il collegio sindacale, l'assemblea, i bilanci e gli altri patti che regolano la società o richiesti dalla legge, sono contenuti nello statuto sociale (che viene qui allegato e considerato parte integrante alla presente deliberazione);
- tutti i partecipanti all'aggregazione effettueranno un conferimento iniziale in denaro proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione detenuta in Acque e solo successivamente conferiranno le azioni di Acque;

Dato atto inoltre che tutte le spese inerenti la costituzione, oltre che quelle accessorie, sono a carico della NewCo, ad eccezione del 25% del capitale minimo di Euro [50.000] che dovrà esser sottoscritto all'atto della costituzione di NewCo, che sarà a carico dei soci costituenti, ivi incluso Publiservizi SpA, in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione in Acque, rapportata alla quota di partecipazione in Acque degli altri soci costituenti di NewCo;

Preso atto della convenienza a concludere l'Acquisizione e, quindi, a costituire il Pegno NewCo, nei limiti sopra ampiamente richiamati;

Ritenuto altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile onde consentire la rapida costituzione di NewCo;

Visti:

- tutto quanto sopra contenuto nelle premesse, prese d'atto, considerazioni che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del TUEL che attribuisce al Consiglio Comunale competenza in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali;
- la normativa del TUSPP;
- il vigente statuto comunale;
- la bozza di statuto di NewCo (all A)
- la bozza di patto parasociale (All.B) ;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,

espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Con voti

Presenti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

d e l i b e r a

1. di richiamare le premesse, prese d'atto, considerazioni, quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di approvare la costituzione da parte della società partecipata Publiservizi S.P.A. di NewCo, una nuova società in controllo pubblico con totale partecipazione di Enti pubblici o società da questi partecipate o società a prevalente partecipazione pubblica che siano già soci di Acque;
3. di approvare la sottoscrizione, da parte della società partecipata Publiservizi SpA, della quota del capitale sociale iniziale di Euro [50.000] di NewCo di propria pertinenza, che sarà determinata in misura proporzionale al valore della partecipazione di Publiservizi SpA in Acque rapportata al valore totale delle partecipazioni in Acque che saranno conferite alla NewCo al termine del percorso amministrativo di tutte le amministrazioni aderenti;
4. di approvare lo statuto della NewCo in un testo sostanzialmente simile all'atto allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A), contenente gli elementi essenziali dell'atto costitutivo previsti dagli artt. [2328 e ss.] del codice civile per le società per azioni;
5. di approvare il successivo conferimento da parte di Publiservizi SpA in NewCo della propria partecipazione in Acque;
6. di dare atto che la quota di partecipazione di Publiservizi SpA, sarà proporzionale al valore conferito rispetto al totale dei conferimenti degli aderenti alla aggregazione e quindi rappresenterà una quota percentuale del capitale della NewCo pari valore della partecipazione in Acque rapportata al valore totale delle partecipazioni in Acque che saranno conferite alla NewCo al termine del percorso amministrativo di tutte le amministrazioni aderenti, come disciplinato nel patto parasociale di cui al successivo punto 9;

7. che gli indirizzi in ordine al contenimento dei costi di funzionamento *ex* articolo 19 del TUSPP per la NewCo sono da condividersi all'interno dell'assemblea dei soci e di stabilire che dunque la società nella fase di avvio delle attività debba operare una oculata gestione dei costi;
8. di approvare la bozza di patti parasociali (All. B) tra soci di NewCo allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
9. di approvare la conclusione dell'Acquisizione e, quindi, dell'acquisto da parte di NewCo delle partecipazioni detenute da ABAB in Acque;
10. di approvare, nell'ambito della potenziale operazione di finanziamento di NewCo volta a reperire le risorse finanziarie per acquistare da ABAB le partecipazioni detenute in Acque, la costituzione del Pegno NewCo a garanzia di tale finanziamento e quindi di sottoscrivere la documentazione finanziaria che dovesse essere necessaria a tal fine, secondo termini e condizioni in linea con i rilevanti vincoli di legge, regolatori, quelli previsti nelle deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Lombardia N. 874/2010/PAR e N. 409/2013/PAR e con la prassi per questa tipologia di operazioni;
11. di dare atto che Publiservizi SpA nella qualità di titolare della partecipazione in Acque, per il tramite del proprio organo amministrativo, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del TUSPP procederà alla negoziazione – con gli altri rappresentanti dei soci pubblici o a prevalente partecipazione pubblica di Acque che conferiranno le relative partecipazioni detenute nel capitale sociale di Acque in NewCo – della bozza di statuto di NewCo con tali soggetti;
12. di dare atto che Publiservizi SpA nella qualità di titolare della partecipazione in Acque, per il tramite del proprio organo amministrativo, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del TUSPP procederà alla negoziazione e sottoscrizione:
 - (i) dell'atto costitutivo di NewCo e al successivo conferimento delle azioni di Acque nella NewCo;
 - (ii) del patto parasociale tra i soci di NewCo;
 - (iii) di qualsiasi documento volto a ufficializzare, completare ed eseguire l'Acquisizione;
 - (iv) di qualsiasi documento relativo al reperimento di risorse finanziarie da parte di NewCo per finanziare l'Acquisizione;
 - (v) dell'atto costitutivo del Pegno NewCo, e compirà tutte le attività negoziali, preparatorie e organizzative necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione; Inoltre, di autorizzare quindi, ove occorrer possa, il Sindaco o suo delegato ad esprimere voto favorevole nei competenti organi sociali di Publiservizi S.p.A. in relazione alle attività del presente deliberato e quelle allo stesso connesse;
13. di acconsentire a che vengano apportate eventuali modifiche, necessarie per meglio soddisfare ed attuare le ragioni e obiettivi di interesse pubblico sopra rappresentati, nonché su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale ai documenti allegati;
14. di dare atto che tutte le spese inerenti la costituzione della NewCo, oltre che quelle accessorie, sono a carico della NewCo;
15. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

- T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

16. di dare atto che per quanto ai punti 9, 10, 11 e, per quanto rileva, ai punti 12 e 13 l'efficacia dell'atto è subordinata al reperimento da parte di NewCo delle risorse finanziarie necessarie per l'Acquisizione.
17. inviare il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3 del TUSPP;
18. di pubblicare il presente atto sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del comune di Empoli ai sensi del D.Lgs 33/2013;

Indi il Consiglio Comunale

in ragione della necessità di procedere con gli adempimenti necessari alla costituzione della newCo

con voti...

presenti

Favorevoli

Contrati

Astenuti

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, in conformità all'articolo 6 del vigente regolamento del sistema integrato dei controlli interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

